

DECRETO 14 gennaio 1997, n. 211

(G.U.11 luglio 1997, n. 160)

Regolamento recante norme sui requisiti formali costitutivi, sugli elementi essenziali statutari, sui requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi e sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dei fondi pensione gestori di forme di previdenza complementare (in vigore dall'11 agosto 1997)

**IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del citato decreto legislativo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, le modalità di presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione, gli elementi documentali e informativi, i requisiti, le informazioni e i contenuti e le modalità dei protocolli di autonomia gestionale di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma stesso;

Visto l'articolo 18, comma 6, del predetto decreto legislativo;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere espresso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1996, con il quale il Consiglio di Stato, nel manifestare parere favorevole sullo schema di decreto, ha formulato talune osservazioni di carattere formale ed ha sottolineato l'esigenza di prevedere, con riferimento alla legge 2 gennaio 1991, n.1, adeguati requisiti di professionalità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo dei fondi pensione, con facoltà di modularli o graduarli;

Ritenuto di doversi adeguare al citato parere per quanto attiene sia ai rilievi di carattere formale che alla previsione di requisiti di professionalità per tutti componenti degli organi di amministrazione e controllo;

Considerato, peraltro, che, nello spirito di quanto stabilito alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della citata legge n.1 del 1991, si può tener conto anche delle professionalità maturate nello specifico settore, di natura previdenziale, in cui i fondi pensione sono chiamati ad operare;

Considerato, altresì, che il settore della previdenza complementare è in fase iniziale e che

pertanto, per consentirne l'effettivo avvio, si rende necessario ampliare, sia pure in via transitoria e per una sola parte dei responsabili dei fondi, l'area da cui attingere soggetti comunque in grado di concorrere ad un'adeguata amministrazione dei fondi pensione;

Vista, la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri – a norma dello articolo 17, comma 3, della menzionata legge n. 400 del 1988 – n. 8 PS/ 70040 del 10 gennaio 1997;

ADOTTA

il seguente regolamento:

TITOLO I**Fondi pensione di nuova istituzione****Art. 1.***Ambito di applicazione*

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai fondi pensione costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto legislativo n.124 del 1993), ivi compresi quelli risultanti da operazioni di trasformazione conseguenti a modifiche delle fonti istitutive che comportino una variazione delle categorie dei soggetti beneficiari e diano luogo alla istituzione di nuovi fondi pensione ai sensi del citato comma.

Art. 2.*Requisiti formali di costituzione e raccordo con le fonti istitutive*

1. I fondi pensione devono essere istituiti con atto pubblico.

2. Gli atti costitutivi e gli statuti, nel regolamentare l'ordine dei fondi pensione, salvaguardano le competenze attribuite dal decreto legislativo n.124 del 1993 alle fonti istitutive.

Art. 3.*Elementi dello statuto dei fondi*

1. Costituiscono elementi essenziali dello statuto:

a) denominazione, che deve contenere l'indicazione "fondo pensione";

- b) sede;
- c) durata, non inferiore agli anni di partecipazione al fondo richiesti dallo articolo 7 del decreto legislativo n.124 del 1993 per il conseguimento delle prestazioni di vecchiaia e anzianità;
- d) scopo esclusivo, in conformità dell'articolo 1 del decreto legislativo n.124 del 1993;
- e) previsione del sistema di gestione finanziaria a capitalizzazione;
- f) indicazione del regime a contribuzione definita o, eventualmente, a prestazione definita nei casi consentiti dall'articolo 2, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n.124 del 1993;
- g) destinatari, nell'ambito dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n.124 del 1993;
- h) ordinamento e norme sull'amministrazione con particolare riferimento a:

critéri di formazione e prerogative dell'assemblea nei fondi pensione a struttura associativa e maggioranza richieste per le loro deliberazioni;

composizione degli organi di amministrazione e durata della carica di amministratore, nel rispetto dei principi di pariteticità e partecipazione di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.124/1993, e specificazione delle loro attribuzioni tra cui necessariamente le prerogative connesse all'attuazione degli articoli 6 e 6-bis del decreto legislativo n.124 del 1993, alla definizione dei prospetti della composizione e del valore del patrimonio e dei rendiconti del fondo pensione e alle modalità di realizzazione delle comunicazioni periodiche agli iscritti;

composizione dell'organo di controllo, nel rispetto dei principi di pariteticità e partecipazione di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993, e determinazione dei poteri ad esso spettanti in conformità all'articolo 2403 del codice civile in quanto applicabile e comunque con la previsione dell'obbligo di trasmettere alla commissione di vigilanza sui fondi pensione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n.124 del 1993 (di seguito commissione di vigilanza) le irregolarità riscontrate;

previsione dei requisiti di onorabilità e professionalità, ai sensi del successivo articolo 4, dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e previsione del numero di consiglieri aventi i requisiti di professionalità di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo medesimo che devono essere presenti nelle riunioni dello organo amministrativo convo-

cate per deliberare su materie concernenti l'attuazione degli articoli 6 e 6-bis del decreto legislativo n. 124 del 1993;

i) modalità di adesione individuale al fondo pensione, in conformità alle previsioni delle fonti istitutive;

l) criteri generali dell'articolazione del sistema di finanziamento in conformità delle previsioni delle fonti istitutive coerentemente con l'articolo 8 del decreto legislativo n. 124 del 1993;

m) tipologia di prestazioni, requisiti per il loro conseguimento e modalità di erogazione in conformità delle previsioni delle fonti istitutive coerentemente con l'articolo 7 del decreto legislativo n.124 del 1993;

n) previsione del ricorso a convenzioni con soggetti specializzati, anche con riferimento all'istituto della banca depositaria, ai sensi degli articoli 6 e 6-bis del decreto legislativo n.124 del 1993 e criteri generali per la scelta dei gestori;

o) criteri di attuazione delle previsioni dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n.124 del 1993;

p) criteri generali di impiego delle risorse nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n.124 del 1993 e, in particolare, dall'articolo 6, commi 1, lettere d) ed e), 4-*quinquies* e 5, dello stesso;

q) previsione della predisposizione di misure di trasparenza nei rapporti con gli iscritti, in particolare con riferimento all'andamento amministrativo e finanziario della gestione del fondo stesso, in conformità delle indicazioni fornite dalla commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera h), del decreto legislativo n.124 del 1993;

r) regole da osservare in materia di conflitti di interesse in conformità delle disposizioni del decreto del Ministro del tesoro di cui all'articolo 6, comma 4-*quinquies*, del decreto legislativo n.124 del 1993;

s) criteri per la determinazione del valore del patrimonio del fondo pensione e della sua redditività, nonché per la compilazione delle scritture contabili, del prospetto della composizione e del valore del patrimonio del fondo, del rendiconto annuale del fondo, anche con riferimento all'evidenziazione delle posizioni individuali degli iscritti, in conformità delle indicazioni fornite dalla commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n.124 del 1993;

t) definizione delle procedure per le modifiche dello statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione e di invio delle stesse alla commis-

sione di vigilanza ai fini dell'approvazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n.124 del 1993;

u) obbligo dell'organo di amministrazione di promuovere, secondo le procedure previste dallo statuto, l'adeguamento della normativa statutaria in caso di sopravvenienza di contrastanti previsioni di legge, di fonti secondarie o delle fonti istitutive, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dal decreto legislativo n.124 del 1993;

v) obbligo degli organi del fondo pensione e inoltre del dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo stesso di segnalare alla commissione di vigilanza, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del fondo medesimo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia della condizione di equilibrio ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n.124 del 1993;

x) regime delle spese a carico degli aderenti, con eventuali limiti massimi;

z) cause di scioglimento del fondo pensione e modalità di liquidazione, anche tenendo conto delle previsioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n.124 del 1993.

2.¹

3.²

Art. 4.

*Requisiti di onorabilità e professionalità*³

Art. 5.

*Presentazione dell'istanza di autorizzazione*⁴

Art. 6.

*Contenuto dell'istanza*⁵

¹ Comma non più applicabile a seguito delle novità introdotte dal decreto 252/2005, in materia di note informative.

² Comma non più applicabile a seguito delle novità introdotte dal decreto 252/2005 in materia di note informative.

³ Articolo abrogato dall'articolo 8, comma 1 del decreto n. 79/2007.

⁴ Articolo non più applicabile a seguito dell'attribuzione delle relative competenze alla COVIP, per effetto dell'articolo 59, comma 41 della legge 449/1997.

⁵ Articolo non più applicabile a seguito dell'attribuzione delle relative competenze alla

Art. 7.

*Documentazione a corredo dell'istanza*⁶

Art. 8.

*Richiesta di riconoscimento della personalità giuridica*⁷

Art. 9.

*Procedure per la concessione della autorizzazione*⁸

Art. 10.

*Iscrizione all'albo*⁹

TITOLO II

Forme pensionistiche preesistenti all'entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n.421

Art. 11.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle forme complementari di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n.124 del 1993 ad eccezione di quelle istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria e in materia assicurativa.

COVIP, per effetto dell'articolo 59, comma 41 della legge 449/1997.

⁶ Articolo abrogato dall'articolo 8, comma 1 del decreto n. 79/2007.

⁷ Articolo non più applicabile a seguito delle novità introdotte dall'articolo 4 comma 1 lett. b) del decreto 252/2005.

⁸ Articolo non più applicabile a seguito dell'attribuzione delle relative competenze alla COVIP, per effetto dell'articolo 59, comma 41 della legge 449/1997.

⁹ Articolo non più applicabile a seguito dell'attribuzione delle relative competenze alla COVIP, per effetto dell'articolo 59, comma 41 della legge 449/1997.

Art. 12.*Comunicazione alla commissione di vigilanza*

1. I soggetti titolari delle forme pensionistiche di cui al precedente articolo 11, in attuazione dell'obbligo loro imposto dall'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo n.124 del 1993, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono tenuti ad inviare alla commissione di vigilanza una apposita comunicazione¹⁰ sottoscritta dal legale rappresentante, recante:

- a) la denominazione, la sede e il codice fiscale della forma pensionistica;
- b) le generalità complete e la carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la domanda;
- c) l'elenco nominativo dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo del fondo pensione, del dirigente, comunque denominato, responsabile con l'indicazione delle generalità complete.

2. I soggetti titolari di forme pensionistiche diverse da quelle di cui all'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n.124 del 1993, sono tenuti, inoltre, ad inviare lo statuto e l'eventuale regolamento di attuazione, nonché, entro i successivi sessanta giorni:

la copia del verbale della riunione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo di amministrazione e del presidente dell'organo di controllo, nella quale l'organo di amministrazione ha verificato il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità come richiesto dal successivo articolo 14, sulla base della documentazione prevista all'articolo 7, commi 2 e 3;

una relazione generale sulle caratteristiche e le prospettive delle forme pensionistiche, nonché, a completamento della documentazione di cui al comma 1, una scheda informativa sulla base dello schema predisposto dalla commissione di vigilanza sui fondi pensione e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2; le modifiche apportate allo statuto e all'eventuale regolamento di attuazione dalla entrata in vigore del decreto legislativo n.124 del 1993, ivi compresa la modifica della forma giuridica e la trasformazione da fondo interno di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n.124 del 1993 ad una delle forme previste al comma 1 del medesimo

articolo, fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n.124 del 1993 del in quanto compatibili.

3. Le forme pensionistiche complementari, istituite come fondi interni allegano alla comunicazione di cui al precedente comma 1 un protocollo di autonomia gestionale in cui il datore di lavoro dichiara che si asterrà da qualsiasi comportamento che possa essere di ostacolo ad una gestione indipendente, sana e prudente del fondo pensione o che possa indurre il fondo medesimo ad una condotta non coerente con i principi di cui al decreto legislativo n.124 del 1993.

4. La commissione di vigilanza richiede l'invio della seguente documentazione, ad integrazione di quella di cui ai precedenti commi, fissando tempi e modalità anche con riferimento a particolari tipologie di fondi pensione:

- a) fonti istitutive;
- b) bilanci, rendiconti degli ultimi tre esercizi, bilanci tecnici redatti;
- c) convenzioni di gestione delle risorse.

Art. 13.*Iscrizione alle sezioni speciali dell'albo*

1. Sulla base della comunicazione di cui al precedente articolo 12, nonché dell'acquisizione della certificazione di cui all'articolo 14, comma 2, la commissione di vigilanza, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo n.124 del 1993, iscrive le forme di cui al precedente articolo in una delle sezioni speciali dell'albo previsto dall'articolo 4, comma 6, del medesimo decreto legislativo, previa verifica della appartenenza al campo di applicazione dello stesso. L'iscrizione costituisce il presupposto per l'assoggettamento delle forme pensionistiche diverse da quelle di cui all'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n.124 del 1993 ai controlli della commissione di vigilanza previsti dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n.124 del 1993.

2. La commissione di vigilanza invia alle autorità di vigilanza sugli eventuali soggetti gestori copia delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 12. La commissione comunica altresì alle medesime autorità l'avvenuta iscrizione delle forme pensionistiche all'albo.

¹⁰ Lo schema di comunicazione deliberato dalla Covip è stato pubblicato nella G.U. 11 luglio 1997, n. 160.

Art. 14.

Requisiti di onorabilità e professionalità¹¹

Art. 21.

Iscrizione all'albo¹⁷

TITOLO III

Fondi pensione aperti

Art. 22.

Entrata in vigore

Art. 15.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai fondi aperti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n.124 del 1993.

1. Il presente decreto entra in vigore dopo trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Art. 16.

Presentazione dell'istanza di autorizzazione¹²

Art. 17.

Contenuto dell'istanza¹³

Art. 18.

Documentazione da produrre a corredo dell'istanza¹⁴

Art. 19.

Procedure per la concessione della autorizzazione¹⁵

Art. 20.

Requisiti formali di istituzione¹⁶

¹¹ Articolo abrogato dall'articolo 8, comma 1 del decreto n. 79/2007.

¹² Articolo non più applicabile a seguito dell'attribuzione delle relative competenze alla COVIP, per effetto dell'articolo 59, comma 41 della legge 449/1997.

¹³ Articolo non più applicabile a seguito dell'attribuzione delle relative competenze alla COVIP, per effetto dell'articolo 59, comma 41 della legge 449/1997.

¹⁴ Articolo non più applicabile a seguito dell'attribuzione delle relative competenze alla COVIP, per effetto dell'articolo 59, comma 41 della legge 449/1997.

¹⁵ Articolo non più applicabile a seguito dell'attribuzione delle relative competenze alla COVIP, per effetto dell'articolo 59, comma 41 della legge 449/1997.

¹⁶ Articolo non più applicabile a seguito dell'attribuzione delle relative competenze alla

COVIP, per effetto dell'articolo 59, comma 41 della legge 449/1997.

¹⁷ Articolo non più applicabile a seguito dell'attribuzione delle relative competenze alla COVIP, per effetto dell'articolo 59, comma 41 della legge 449/1997.